N. **379-2356-4142-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 379, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, CASCIO, ALBORGHETTI, AMATO, ANGELICI, APOLLONI, ARMANI, BAGLIANI, BALLAMAN, BAMPO, BARRAL, BERGAMO, BERRUTI, BIANCHI CLERICI, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BOSCO, BOVA, BURANI PROCACCINI, CALZAVARA, CAPARINI, CARBONI, CARMELO CARRARA, CARUSO, CAVALIERE, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, COLLAVINI, PAOLO COLOMBO, COMINO, CONTE, COPERCINI, CORDONI, COSENTINO, COSTA, COVRE, CUCCU, CUTRUFO, d'IPPOLITO, DALLA ROSA, DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DETOMAS, DI COMITE, DI STASI, DIVELLA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERRIGO, FAUSTINELLI, FILOCAMO, FINO, FONGARO, FONTAN, FONTANINI, FRAU, FRIGATO, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIACALONE, GNAGA, GRUGNETTI, DOMENICO IZZO, LEMBO, LENTO, LORUSSO, LUCCHESE, LUMIA, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MARRAS, MARTINELLI, MASIERO, MATACENA, MAZZOCCHIN, MICHELINI, NOCERA, ORLANDO, PAGLIARINI, PALUMBO, PAROLO, PEZZONI, PISCITELLO, PITTINO, PIVA, POLI BORTONE, RADICE, RICCI, RICCIO, RIZZI, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ORESTE ROSSI, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, SANTANDREA, SBARBATI, SCAJOLA, SCOZZARI, SELVA, SINISCALCHI, STAGNO d'ALCONTRES, STEFANI, TABORELLI, TOSOLINI, VALDUCCI, VASCON, ZACCHERA

Trasferimento dei beni del demanio marittimo
dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 9 maggio 1996

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), l'11 novembre 1999, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 379. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2356, d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni

Presentata il 28 settembre 1996

---

n. 4142, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAPUSCI, CHINCARINI, BALOCCHI, CALZAVARA, CÈ, DALLA ROSA, FONTAN, PAROLO, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale dello Stato e delle regioni al demanio dei comuni

Presentata il 18 settembre 1997

(Relatore: **CENNAMO)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 379

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la previsione secondo cui, in caso di mancata espressione del parere da parte della regione, il parere si intende favorevole, configuri la fattispecie del silenzio-assenso regionale sull'ipotesi di affidamento in concessione di aree e beni coinvolgenti gli interessi di due o più comuni;

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge C. 2356 e C. 4142, in quanto con la prima non contrastino.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La Commissione trasporti

esaminato il progetto di legge recante: « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni » C. 379 e gli abbinati progetti di legge C. 2356 e C. 4142;

premesso che appare condivisibile lo spirito di decentramento delle competenze in materia che è alla base dei progetti di legge;

rilevata la necessità di intervenire con una disciplina omogenea e coerente con la regolamentazione del settore portuale e marittimo e con la distribuzione delle competenze in ordine alla gestione del territorio, con particolare riferimento al sistema portuale, definito dalla legge n. 84 del 1994;

ritenuta condizione imprescindibile la ridefinizione della materia, in armonia con le competenze istituzionali riconosciute dalla legge n. 84 del 1994 ai porti sede di Autorità portuale, nonché con le competenze previste per la gestione di porti non sede di Autorità portuale;

ritenuto altresì necessario stralciare la specifica disciplina del settore portuale e marittimo nell'ambito della regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, in considerazione della specificità del settore portuale;

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 379

—

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assog-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

gettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 2356, d'iniziativa del deputato Cascio

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo portuale alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 4142, d'iniziativa dei deputati Ciapusci ed altri

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione nonché le loro pertinenze, i porti lacuali attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti al demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, i canali appartenenti al demanio dello Stato o della regione sono trasferiti al demanio dei comuni, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo, fluviale e lacuale dello Stato e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, fluviale e lacuale.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali paesaggistici, storici ed artistici.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia.

3. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

ART. 4.

1. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati possono chiedere il parere non vincolante della regione che si esprime entro novanta giorni dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

2. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre la regione è competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.

1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni di cui all'articolo 1 e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-379A
Lire 500